

## Titolo: Trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui alla legge n.427 del 1975

Il trattamento speciale edile è una prestazione di disoccupazione per lavoratori licenziati dipendenti da aziende edili ed affini, anche artigiane.

**E' stato abrogato dal 1 gennaio 2017** dall'articolo 2, comma 71, lettera g).

Si precisa, tuttavia, che per i licenziati fino al 30 dicembre 2016, a seguito dell'introduzione dell'Aspi, attualmente sostituita dalla Naspi, ai lavoratori dell'edilizia, destinatari del trattamento speciale di cui alla legge n. 427 del 1975, conviene presentare, entro 68 giorni dalla data di licenziamento ed in presenza dei requisiti, la domanda di Naspi in quanto quest'ultima viene pagata, sicuramente, per un periodo superiore ai 90 giorni.

Pertanto, i lavoratori avranno convenienza a presentare la domanda per questa prestazione solo se nel caso in cui la stessa sia inoltrata dopo il 68° giorno dalla data del licenziamento.

### A CHI SPETTA

Lavoratori licenziati per cessazione dell'attività aziendale, ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative, per riduzione di personale o per fallimento di aziende edili ed affini, anche artigiane. Possono beneficiare di tale trattamento soltanto i lavoratori licenziati per cause specifiche riferibili all'impresa. Rimangono, quindi, esclusi i lavoratori la cui cessazione del rapporto di lavoro sia riferibile a situazioni soggettive degli stessi (es. licenziamenti per giusta causa, dimissioni volontarie).

### REQUISITI

Nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, almeno 10 contributi mensili, o 43 contributi settimanali, versati o dovuti per il lavoro effettivamente prestato nel settore dell'edilizia. Sono esclusi da tale computo eventuali periodi coperti da contribuzione figurativa. Il biennio temporale di riferimento è suscettibile di ampliamento, in relazione ai periodi da considerare neutri ai sensi delle disposizioni vigenti per l'indennità ordinaria di disoccupazione (es. malattia, infortunio, integrazione salariale, servizio militare).

### QUANTO SPETTA

La prestazione è pari all'80% della retribuzione media giornaliera, nei limiti di un massimale di euro 547,39 (non più aggiornato dal 1991 a seguito dell'abolizione dell'indennità di contingenza).

La retribuzione media giornaliera è determinata nella misura di un settimo della somma, che si ottiene rapportando all'orario di 40 ore settimanali la retribuzione media oraria, assoggettata a contribuzione, nelle ultime 4 settimane per le quali risulti resa la prestazione lavorativa. Nel caso in cui venga stipulato un contratto individuale, avente una durata settimanale inferiore alle 40 ore previste dalla contrattazione collettiva, la misura del trattamento speciale deve essere determinata con riferimento all'orario di lavoro stabilito, fra le parti, con il contratto di lavoro a tempo parziale.

### DURATA

Il trattamento speciale compete per il periodo di 90 giornate e viene corrisposto per un massimo di 30 giorni al mese, comprese le domeniche e gli altri giorni festivi, tranne che per febbraio, mese nel quale vengono corrisposte 28 giornate (29 negli anni bisestili).

### CAUSE DI SOSPENSIONE

Percezione, durante il periodo di indennizzabilità della disoccupazione, di indennità economiche di malattia, o di infortunio. Al termine della concessione dell'indennità di malattia, o di infortunio, i lavoratori possono usufruire del trattamento per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta.

### CAUSE DI ESTINZIONE E DECADENZA

Incompatibilità con i trattamenti pensionistici diretti, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e con i trattamenti di pensionamento anticipato.

### DOMANDA

Per il riconoscimento del diritto alla prestazione è necessaria la presentazione di una specifica domanda da parte del lavoratore, che deve essere inoltrata, in via telematica, attraverso i tre seguenti canali:

- on line, direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (si ravvisa l'opportunità che i lavoratori interessati in vista della domanda di mobilità provvedano a munirsi di PIN dispositivo, consultando le indicazioni presenti sul sito);
- tramite Contact Center multicanale - n. 803164;
- tramite Patronati/Intermediari dell'Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

## DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE

Dalla data in cui i lavoratori hanno reso al Centro per l'impiego la propria disponibilità a svolgere attività lavorativa e precisamente:

- dal primo giorno di disoccupazione, cioè dal giorno successivo alla data in cui è cessata la prestazione di lavoro, nel caso in cui la dichiarazione di disponibilità venga resa entro i 7 giorni successivi a quello del licenziamento;
- dalla data della dichiarazione di disponibilità, qualora venga resa dopo il 7° giorno successivo a quello del licenziamento.

L'eventuale indennità di mancato preavviso non incide sulla decorrenza della prestazione.

## PRESTAZIONI ACCESSORIE

- **Contribuzione figurativa:** i periodi di fruizione del trattamento speciale di disoccupazione sono riconosciuti, d'ufficio, utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura della stessa.

La validità ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi per la pensione di anzianità è riconosciuta solo dal 2001. I periodi fino al 31 dicembre 2000 sono, invece, utili solo ai fini del calcolo della misura del trattamento pensionistico.

- **Assegno speciale natalizio:** ai lavoratori che beneficiano del trattamento speciale in una delle giornate comprese tra il 18 ed il 24 dicembre spetta, oltre al trattamento relativo al periodo predetto, uno speciale assegno per la decorrenza natalizia, nella misura pari a 6 giorni di trattamento speciale, maggiorati degli assegni per il nucleo familiare.